

**DELIBERAZIONE 14 NOVEMBRE 2013
520/2013/R/GAS**

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 45/11 E APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI
AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R(gas));
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete);
- la lettera inviata da Snam Rete Gas all'Autorità l'11 novembre 2013, prot. Autorità n. 36021 dell'11 novembre 2013 (di seguito: lettera 11 novembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la deliberazione 538/2012/R/GAS ha previsto un'evoluzione dell'attuale sistema di bilanciamento che consente al responsabile del bilanciamento di approvvigionarsi, sulla base del merito economico, di risorse ulteriori allo stoccaggio ove queste non siano sufficienti o comunque adeguate a garantire l'equilibrio della rete e a tal fine la medesima deliberazione, ai punti 5 e 6, ha richiesto al GME di proporre i necessari adeguamenti del Regolamento della piattaforma per il bilanciamento con l'introduzione di una nuova sessione di mercato (sessione di mercato *locational*), e a Snam Rete Gas di definire le modalità con le quali sono recepite le modifiche dei programmi di trasporto per l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento;
- con la deliberazione 446/2013/R/gas, l'Autorità ha definito i criteri con cui il responsabile del bilanciamento interviene nella sessione di mercato *locational* e i relativi criteri di formazione del prezzo di sbilanciamento; la medesima deliberazione ha previsto, al punto 6, che il responsabile del bilanciamento trasmettesse, entro l'1 novembre 2013, per la valutazione e approvazione dell'Autorità:
 - una proposta di aggiornamento del codice di rete per il recepimento delle disposizioni della deliberazione 446/2013/R/gas, previa consultazione dei soggetti interessati;
 - una proposta relativa ad un meccanismo, previsto al punto 5 della medesima deliberazione, volto a responsabilizzare il responsabile del bilanciamento ad una gestione efficiente dello stesso;
- nell'ambito della consultazione, relativa alla proposta di aggiornamento del codice di rete, un operatore ha rilevato alcune criticità con riferimento alla formulazione del comma 7ter.1, lettere c) e d), della deliberazione ARG/gas 45/11, che definisce le modalità di formazione del prezzo di sbilanciamento nel caso di attivazione della sessione di mercato *locational*:
- in particolare, in base all'attuale formulazione il prezzo di sbilanciamento è definito considerando il saldo netto dei quantitativi approvvigionati dal responsabile del bilanciamento nella sessione di mercato *locational* e nella piattaforma di bilanciamento; pertanto, nel caso in cui i quantitativi approvvigionati presso la sessione di mercato *locational* non siano risultati, neanche parzialmente, necessari per il bilanciamento della rete, il prezzo di sbilanciamento potrebbe variare in funzione dei quantitativi approvvigionati nell'ambito della piattaforma di bilanciamento, i quali sono pari alla differenza fra quantitativi effettivamente erogati dallo stoccaggio e quantitativi programmati dagli utenti; in tale caso si potrebbero generare, a parità di condizioni di equilibrio del sistema, oneri aggiuntivi per il sistema e si esporrebbero gli utenti ad incertezze dipendenti dai comportamenti tenuti nella programmazione degli stoccaggi indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli stessi;
- sono stati riscontrati dei refusi ai commi 7ter.4 e 7terquinqies.2 della deliberazione ARG/gas 45/11.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera 11 novembre 2013 Snam Rete Gas ha trasmesso, all'Autorità, la proposta di aggiornamento del codice di rete richiesta dalla deliberazione 446/2013/R/gas unitamente alle osservazioni espresse dai soggetti intervenuti nella consultazione;
- dall'esame della proposta di aggiornamento, di cui al precedente punto, emergono alcuni profili di incoerenza con le disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/gas 45/11, 446/2013/R/Gas e al TISG; in particolare la predetta proposta:
 - a) al capitolo 9, §3.6, contiene una disciplina del prezzo di sbilanciamento difforme da quella prevista al comma 7ter.1, lettera a), della deliberazione ARG/gas 45/11 e idonea a determinare potenziali oneri aggiuntivi al sistema del gas;
 - b) al capitolo 9, § 3.6.1, prevede che sino ad una data definita da Snam Rete Gas si applichi una disciplina dello *Small Adjustment* difforme rispetto alle previsioni di cui al comma 13.1 del TISG nella parte in cui i corrispettivi applicati non sarebbero ridotti in relazione agli sbilanciamenti programmati;
 - c) al capitolo 9, § 3.6.4, rimanda a provvedimenti dell'Autorità la definizione dei corrispettivi applicati nei casi di non corrispondenza fra i quantitativi delle offerte accettate presso la medesima sessione e i quantitativi oggetto di rinomina come confermati a seguito delle attività di verifica, che il punto 6 della deliberazione 446/2013/R/gas prevede sia contenuta nella proposta di aggiornamento del codice di rete;
- inoltre, la predetta proposta contiene disposizioni relative alla gestione del bilanciamento che potrebbero essere resi più efficienti, o più precise, anche in considerazione della prospettata evoluzione della medesima sessione, ed in particolare:
 - d) l'assetto definito al Capitolo 8 prevede che la congruità delle offerte presentate dagli utenti nella sessione *locational* non sia oggetto di preventiva verifica, con riferimento alle capacità disponibili ai medesimi utenti, ai fini della loro accettazione; pertanto, nel caso in cui alle offerte accettate non seguisse una corrispondente variazione dei quantitativi immessi in rete, si potrebbe generare inefficienze nell'approvvigionamento delle risorse necessarie e nella relativa valorizzazione;
 - e) al Capitolo 8, § 6.7.1, prevede la possibilità di offrire quantitativi di gas nell'ambito della sessione di mercato *locational* relativamente ai soli punti di entrata interconnessi con l'estero; sebbene ciò sia coerente con l'assetto transitorio della predetta sessione non tiene conto delle successive evoluzioni, di cui le osservazioni pervenute hanno segnalato l'urgenza, che potranno riguardare altre fonti flessibili di gas, come ad esempio gli stoccaggi della società Edison Stoccaggi e i terminali di rigassificazione;
 - f) al Capitolo 9, § 1.1, prevede che Snam Rete Gas ai fini della previsione dei quantitativi di gas in riconsegna tenga conto delle informazioni pervenute da Terna, se presenti; a tale riguardo la deliberazione 538/2013/R/gas, al punto 8, prevede che Terna trasmetta al responsabile del bilanciamento i dati idonei a determinare i prelievi di gas naturale attesi ciascun giorno per il giorno successivo presso gli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale e che il responsabile del bilanciamento tenga conto dei predetti dati ai fini della pubblicazione delle informazioni;

- g) al capitolo 9, §1.1, la clausola che al sesto capoverso prevede la pubblicazione di informazioni con riferimento al "giorno gas G e G+1" si potrebbe presentare a interpretazioni non corrette, e in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 quinquies della deliberazione ARG/gas 45/11, che prevede che tali informazioni siano rese disponibili per il giorno gas ed almeno i due giorni successivi;
- h) al Capitolo 9, §1.1, prevede che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente ovvero nei confronti di terzi in relazione all'esattezza delle informazioni e ai dati previsionali pubblicati; tale disposizione si presta a interpretazioni non coerenti con l'assetto dei ruoli di operatori ed utenti nella gestione del bilanciamento, laddove non precisa che l'impresa di trasporto è responsabile dell'esattezza delle informazioni pubblicate che riguardano parametri dei propri rapporti commerciali (capacità di trasporto e programmazione trasmessa dagli utenti), e in relazione ai dati previsionali della fornitura del dato qualitativamente migliore nella propria disponibilità;
- i) al Capitolo 9, §§ 1.1 e 3.1.2, individua le prestazioni di erogazione e iniezione disponibili agli utenti oggetto di pubblicazione e considerate ai fini della determinazione del fabbisogno da approvvigionare presso la sessione di mercato *locational* con riferimento alle capacità di stoccaggio conferite adeguate sulla base dei fattori di adeguamento di cui al codice di stoccaggio; tale disposizione potrebbe prestarsi a interpretazioni non corrette laddove non precisa che tali prestazioni includono le prestazioni aggiuntive di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas che le imprese di stoccaggio sono tenute a rendere disponibili anche nelle more dell'eventuale aggiornamento del codice di stoccaggio;
- l) al Glossario contiene una definizione del limite di vendita su G-1 che non appare coerente con la variazione dell'esposizione del sistema che si potrebbe determinare a seguito dell'accettazione delle offerte; tale limite infatti non considera che a seguito dell'accettazione di una vendita è l'utente che diventa creditore di Snam Rete Gas e non viceversa. L'esposizione del sistema dovrebbe essere determinata considerando l'eventuale differenza (se positiva) fra prezzo di sbilanciamento e prezzo di vendita (che costituirebbe l'esposizione del sistema a seguito di mancata immissione dei quantitativi venduti) ed eventualmente la relativa penale applicata in caso di mancata immissione;
- m) la sessione di mercato *locational* è individuata, in diversi paragrafi della proposta di aggiornamento del codice di rete, con termini diversi ad esempio piattaforma PBgas, o piattaforma PBgas G-1, o piattaforma PBgas, sessione G-1, con la conseguenza di poter generare difficoltà interpretative;
- infine, la proposta di aggiornamento del codice di rete al Capitolo 18, §§ 4.1.2 e 4.1.3 prevede che nel caso in cui gli ammontari dovuti da Snam Rete Gas risultino superiori agli ammontari dovuti dagli utenti, la medesima Snam Rete Gas ricorre alle disponibilità del fondo, istituito presso la CCSE, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, secondo modalità definite dall'Autorità;
 - Snam Rete Gas non ha trasmesso la proposta relativa al meccanismo di cui al punto 5 della deliberazione 446/2013/R/gas relativo al sistema di incentivazione e penalizzazione volto a responsabilizzare il responsabile del bilanciamento ai fini dell'efficiente gestione del bilanciamento;

- anche nelle more della definizione del meccanismo di cui al precedente punto, resta ferma la responsabilità di Snam Rete Gas di assicurare la sicurezza del sistema minimizzando gli eventuali oneri sul sistema del gas, che possano essere anche determinati da errori di previsione che sovrastimino il fabbisogno necessario.

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare le disposizioni di cui al comma 7ter.1, lettere c) e d), della deliberazione ARG/gas 45/11, definendo una formulazione che, in coerenza con i principi espressi nelle relative consultazioni, preveda che il prezzo di remunerazione che si forma nella piattaforma *locational* concorra alla definizione del prezzo di sbilanciamento sola qualora l'intervento del responsabile del bilanciamento nella medesima sessione sia risultato, anche parzialmente, necessario al mantenimento delle erogazioni dagli stoccaggi nei limiti previsti;
- quanto sopra richiede di integrare conseguentemente il punto 11 della deliberazione 446/2013/R/gas precisando che le modalità di determinazione transitorie del termine SE_{Mg} di cui all'articolo 7bis.1 della deliberazione ARG/gas 45/11 si applicano limitatamente alla determinazione dei quantitativi oggetto di approvvigionamento;
- al fine di garantire il tempestivo avvio della sessione di mercato *locational* sia necessario e urgente approvare, con le precisazioni richiamate alle precedenti lettere g), h) e i), la proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas subordinatamente alle modifiche necessarie per recepire le modifiche alla deliberazione ARG/gas 45/11 di cui al presente provvedimento, nonché al fine di rimuovere le criticità considerate alle precedenti lettere da a) a c) ed m);
- sia necessario prevedere che Snam Rete Gas comunichi tempestivamente all'Autorità la ricorrenza delle condizioni previste al Capitolo 18, §§ 4.1.2 e 4.1.3 del codice di rete per le quali i debiti verso i clienti siano superiori ai crediti ai fini dell'adozione delle azioni di competenza;
- sia necessario prevedere che le modifiche delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11 introdotte con il presente provvedimento entrino in vigore affinché possano essere pubblicate e rese note al mercato con sufficiente anticipo rispetto alla loro attuazione;
- sia infine necessario dare indirizzi a Snam Rete Gas circa gli aspetti sopra considerati alle precedenti lettere d), e), f) ed l)

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/gas 45/11 nei termini sotto indicati:
 - a. al comma 7ter.1 lettera c), le parole “gli acquisti effettuati nella medesima sessione siano risultati superiori alle vendite eventualmente effettuate nella piattaforma per il bilanciamento” sono sostituite dalle parole:

“risulti: $E_M - E_T + A > SE_{MG}$, dove :

E_M è l'energia misurata, assunta con segno positivo se immessa in rete, presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi le cui risorse sono disponibili presso la piattaforma per il bilanciamento;

E_T è l'energia movimentata, assunta con segno positivo se immessa in rete, dalle imprese di trasporto ai fini del bilanciamento operativo della loro rete di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi le cui risorse sono disponibili presso la piattaforma per il bilanciamento;

A sono i quantitativi netti di gas acquistati dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7bis.2;

SE_{MG} è definito al comma 7bis.1”

- b. al comma 7ter.1, lettera d), le parole “le vendite effettuate nella medesima sessione siano risultate superiori agli acquisti eventualmente effettuati nella piattaforma per il bilanciamento” sono sostituite dalle parole:

“risulti: $-E_M + E_T + V > SI_{MG}$, dove:

E_M , E_T sono definiti alla precedente lettera c) e

V sono i quantitativi netti di gas venduti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7bis.3;

SI_{MG} è definito al comma 7bis.1;

- c. al comma 7ter.4, la parole “commi 7ter.2 e 7ter.4” sono sostituite con le parole “commi 7ter.2 e 7ter.3”

- d. al comma 7quinquies.2 sono eliminate le parole "su base giornaliera";

2. di modificare il punto 11 della deliberazione 446/2013/R/gas nei termini sotto indicati:

- a. dopo le parole “i termini SE_{MG} e SI_{MG} di cui al comma 7bis.1 siano calcolati” sono aggiunte le parole “e limitatamente alla verifica della condizione di cui al comma 7bis.1.”;

3. di approvare, per quanto di competenza e nei termini precisati in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di trasporto, trasmessa da Snam Rete Gas con la nota dell'11 novembre 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), subordinatamente alle modifiche individuate in allegato al presente provvedimento (*Allegato B*);
4. di prevedere che Snam Rete Gas comunichi tempestivamente all'Autorità la ricorrenza delle condizioni previste al Capitolo 18, §§ 4.1.2 e 4.1.3 del codice di rete, per le quali i debiti verso i clienti siano superiori ai crediti;
5. di prevedere che Snam Rete gas segnali tempestivamente all'Autorità la mancata trasmissione da parte della società Terna S.p.A. delle informazioni di cui al punto 8, lettera a), della deliberazione 538/2012/R/gas;
6. di prevedere che Snam Rete Gas provveda, in coordinamento con il GME, Edison Stoccaggio S.p.A. e le imprese di rigassificazione, a definire le modalità con le quali le risorse flessibili attivabili con i sistemi dalle medesime gestite possano essere rese disponibili ai fini del bilanciamento del sistema nell'ambito della sessione di mercato *locational*;
7. di prevedere che gli adempimenti di cui al punto 6 siano condotti entro l'1 gennaio 2014 in relazione al sistema di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. e nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 502/2013/R/gas in relazione ai terminali di rigassificazione;
8. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta, entro l'1 dicembre 2013, una nota nella quale siano individuate modalità e tempistiche relative alla risoluzione degli aspetti richiamati in

motivazione alle lettere d) ed l) ed eventuali criticità emerse in relazione ai medesimi aspetti;

9. di prevedere che le modifiche alla deliberazione ARG/gas 45/1,1 di cui al punto 1, entrino in vigore il 20 novembre 2013;
10. di prevedere che Snam Rete Gas segnali tempestivamente, all'Autorità, le eventuali situazioni in cui il prezzo di remunerazione delle offerte presso la sessione di mercato *locational* risulti significativamente superiore al prezzo di sbilanciamento registrato nei giorni precedenti e comunque nel caso in cui esso si discosti per più del 5% dal prezzo di remunerazione delle offerte accettate presso la piattaforma per il bilanciamento nel medesimo giorno;
11. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas e Terna S.p.A.;
12. di pubblicare il presente provvedimento e le versioni aggiornate della deliberazione ARG/gas 45/11, risultante dalle modifiche di cui al punto 1 e del codice di rete, risultante dalle modifiche di cui al punto 3, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni